

**Bando 364.188**

Annullamento d'ufficio in autotutela ex art. 21 *nonies*, comma 1, della Legge n. 241/1990 e revoca ex art. 21-*quinquies*, primo comma, della Legge n. 241/1990, del concorso pubblico per titoli ed esami, a tre posti di Dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area Giuridico Amministrativa, indetto con D.P. prot. n. 82094, del 30.12.2013 (Bando n. 364.188)

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante “*Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca, ai sensi dell’art. 13 della L. 7 agosto 2015, n. 124*”;

**VISTO** il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, recante disposizioni sul “*Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche*”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante “*Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165*”;

**VISTO** lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 24 (prot. AMMCNT-CNR n. 0023646/2015) del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del MIUR in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1.5.2015;

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 43 del 26 maggio 2015 (prot. AMMCNT-CNR prot. n. 003641/2015), di cui è stato dato l’avviso di avvenuta pubblicazione sul sito del CNR, e sul sito istituzionale del MIUR nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 123 del 29 maggio 2015, entrato in vigore in data 1.6.2015;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “*norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

**VISTA** la delibera del CdA n. 209/2013, in data 19 dicembre 2013, di conferimento al Presidente del mandato per la predisposizione, tra gli altri, del bando di concorso per n. 3 dirigenti di seconda fascia – Area giuridico amministrativa;

**VISTO** il Decreto del Presidente prot. AMMCNT-CNR n. 0082094 del 30.12.2013, di emanazione del bando n. 364.188, con il quale è stata indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 3 dirigenti di seconda fascia a tempo indeterminato presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area Giuridico Amministrativa;

**VISTO** il provvedimento del Direttore Generale prot. AMMCNT-CNR n. 0005623 del 22.1.2014 con il quale sono state apportate alcune rettifiche al Decreto Presidenziale di emanazione del bando n. 364.188;

**CONSIDERATO** che durante l’esteso lasso temporale trascorso dall’emanazione del bando di selezione, la composizione della commissione esaminatrice ha subito reiterate e radicali

modificazioni dovute a dimissioni dei propri membri, il che ha determinato la successione nella carica di tre Presidenti e sedici componenti tra effettivi e sostituti;

**CONSIDERATO** che il reiterato avvicendamento dei componenti della commissione esaminatrice ha generato continui strappi procedurali e una profonda discontinuità nelle operazioni di scrutinio, cosicché la valutazione dei titoli dei candidati e la correzione delle prove scritte è affidata ad una compagine completamente rinnovata rispetto a quella che aveva inizialmente prefissato i relativi criteri, con effetti distorsivi al principio della *par condicio* dei partecipanti nonché sull'affidamento dei candidati ad un giudizio obiettivo ed uniforme;

**ATTESO** che le operazioni della commissione esaminatrice sono tutt'ora sospese a seguito delle ulteriori recenti dimissioni di un componente effettivo e del relativo supplente intervenute, rispettivamente, in data 9 aprile 2018 e 7 maggio 2018;

**ATTESO** che nel Provvedimento del Direttore Generale prot. AMMCNT-CNR n. 0005623, del 22.1.2014, con il quale sono state apportate le rettifiche al bando di selezione, si configura la fattispecie di difetto funzionale di competenza, sussistendo al riguardo una competenza esclusiva del Presidente ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Decreto del Presidente CNR prot. n. 25035, del 4.5.2005), a mente del quale *“I bandi di concorso sono emanati dal Presidente, in base ai piani di assunzione di cui al comma 3 dell'articolo 2 e nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 6”*;

**CONSTATATO** altresì che il suddetto provvedimento di rettifica (prot. AMMCNT-CNR n. 0005623 del 22.1.2014) è stato pubblicato solo sul sito istituzionale dell'ente e non anche sulla G.U.R.I., come invece effettuato per il bando di concorso;

**VISTO** l'art. 3, comma 2 bis, del D.P.R. n. 272/2004 (*“regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*), introdotto dall'art. 7, comma 5, del DPR n. 70/2013, a mente del quale *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i titoli valutabili nell'ambito del concorso di cui al comma 1 ed il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi nell'ambito della procedura concorsuale (...)”*;

**CONSIDERATO** che la modalità di reclutamento stabilita nel bando n. 364.188, ovvero il concorso pubblico “per titoli ed esami” con relativa predeterminazione dei titoli valutabili e relativi punteggi massimi (art. 8 del bando), mostra una palese e insanabile divergenza con le previsioni normative di cui al citato art. 3, comma 2 bis, del D.P.R. n. 272/2004, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la competenza esclusiva in ordine alla individuazione dei titoli valutabili e dei massimali di punteggio ad essi correlati, nell'ambito delle procedure selettive per l'accesso alla qualifica dirigenziale;

**ATTESO** che i punteggi previsti dal bando di selezione, anche tenuto conto della natura tipicamente giuridico-amministrativa delle competenze ivi richieste, presentano elementi discriminatori nei riguardi dei candidati non dipendenti dell'Ente, in quanto il rilevante punteggio (50 punti su 84 totali) previsto per gli incarichi dirigenziali è valutabile solo con riferimento alle amministrazioni operanti *“nel settore della ricerca e innovazione e specialmente presso enti pubblici di ricerca”*;

**VISTO** l'art. 7, comma 4, del già citato DPR n. 70/2013, nella parte in cui dispone la riserva pari almeno al 50% delle posizioni dirigenziali disponibili presso le pubbliche amministrazioni al corso-concorso di formazione indetto dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA);

**CONSIDERATO** che le posizioni dirigenziali disponibili nella pianta organica dell'Ente al di dell'emanazione del bando risultavano pari a n. 8 di cui solo n. 2 coperte con il reclutamento di Dirigenti formati dalla SNA, e che pertanto l'Amministrazione avrebbe dovuto riservare al corso-concorso della SNA ulteriori n. 2 posizioni dirigenziali;

**CONSIDERATO** che nelle premesse del bando è prevista la riserva al personale interno di n. 1 posto su n. 3 posti complessivi messi a concorso e che tale previsione non risulta esplicitata nella parte dispositiva, e segnatamente agli artt. 1 (*"Posti a concorso"*) e 9 (*"Regolarità degli atti, approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori"*), con il ragionevole rischio, all'esito della selezione, di prevedibili contestazioni da parte dei candidati esterni in posizione di primi idonei non vincitori;

**CONSIDERATO**, sotto il profilo dell'adeguatezza, convenienza e opportunità dell'azione amministrativa, che l'ampio intervallo temporale intercorso dalla data di pubblicazione del bando (31.12.2013) ha comportato un significativo ridimensionamento degli aspiranti alle posizioni dirigenziali, atteso che a fronte di oltre 200 domande di partecipazione al concorso, i candidati effettivamente presenti alle prove sono risultati pari a 70, in evidente contrasto con l'esigenza dell'Ente di dotarsi delle migliori professionalità;

**CONSIDERATO** inoltre che durante il lungo tempo trascorso si è prodotto un sostanziale mutamento dello scenario strategico e delle correlate esigenze sottese alla identificazione delle competenze necessarie all'Ente cosicché appare oggi prioritaria, soprattutto alla luce del processo riorganizzativo in corso, l'esigenza di acquisire professionalità anche con competenze di carattere tecnico-specialistico e non esclusivamente giuridico-amministrative (quali quelle richieste dal bando in argomento);

**RILEVATA** pertanto la necessità di ponderare ulteriormente la definizione delle competenze e dei requisiti di professionalità riconducibili alle figure dirigenziali che dovranno essere selezionate;

**RITENUTO** necessario, per effetto del processo di riorganizzazione in corso, riesaminare le specifiche ragioni di pubblico interesse che hanno determinato l'Ente a bandire la procedura concorsuale di cui sopra, onde accertarne l'attuale persistenza;

**RILEVATO** che, all'esito di un rinnovato esame delle ragioni di pubblico interesse sottese all'emanazione del bando n. 364.188, appare opportuno procedere, previa revoca della selezione indetta con il bando n. 364.188, all'indizione di una nuova selezione per pubblico concorso al fine di assicurare la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti con personale dotato di professionalità coerenti con le attuali priorità strategiche dell'ente;

**CONSIDERATO** inoltre che l'Amministrazione ha l'obbligo di accertare, in via preliminare, la sussistenza di un interesse pubblico all'annullamento dell'atto e che detto interesse deve essere prevalente rispetto a quello della conservazione dello stesso, avuto anche riguardo agli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

**RITENUTO** che, nell'ipotesi in esame, il mancato annullamento degli atti inficiati dalle violazioni di cui sopra, espone l'Amministrazione a possibili azioni di tutela giurisdizionale, che qualora accolte,

potrebbero portare all'annullamento del procedimento concorsuale, il quale, nel frattempo, potrebbe essere portato a conclusione con l'approvazione della graduatoria e la nomina dei vincitori;

**EVIDENZIATO** che l'Amministrazione ravvisa quale interesse pubblico prevalente la rimozione delle cause d'illegittimità prevenendo eventuali impugnazioni degli atti di approvazione della graduatoria finale, con grave danno di natura patrimoniale e non patrimoniale, per i costi diretti e indiretti per l'espletamento del concorso in atto e per la lesione dell'immagine dell'Ente;

**TENUTO CONTO** che il procedimento concorsuale è ancora in fase di svolgimento, dovendosi ancora completare la correzione delle prove scritte e, all'esito di detta correzione, effettuare la prova orale;

**CONSIDERATO** pertanto che i candidati al concorso hanno acquisito una posizione di mera aspettativa di fatto, non essendosi ancora prodotto alcun effetto in capo ad essi e quindi alcuna garanzia di stabilità di eventuali posizioni di vantaggio;

**RITENUTO**, di conseguenza, anche nell'ottica dell'economicità dei procedimenti, di dover disporre l'annullamento del concorso, piuttosto che portare a conclusione il procedimento, in presenza dei sopra richiamati vizi di legittimità;

**RICHIAMATA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e in particolare l'art. 21-*quinquies* titolato "*revoca del provvedimento*" e gli artt. 21-*octies* titolato "*annullabilità del provvedimento*" e l'art. 21-*nonies* titolato "*annullamento d'ufficio*";

**VISTA** la delibera n. 86/2018 in data 11 maggio 2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha ravvisato la sussistenza dei presupposti e degli elementi in fatto e in diritto per procedere all'annullamento d'ufficio in autotutela ex art. 21 *nonies*, comma 1, della Legge n. 241/1990 nonché alla revoca ex art. 21-*quinquies*, primo comma, della Legge n. 241/1990, della procedura concorsuale di cui al Decreto del Presidente prot. n. 0082094 del 30.12.2013 e di tutti gli atti ad esso connessi e/o conseguenti;

**PRESO ATTO** che con la suddetta delibera il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Presidente per l'emanazione dei conseguenziali provvedimenti finalizzati all'annullamento d'ufficio e alla revoca della procedura concorsuale indetta con il citato Decreto del Presidente prot. AMMCNT-CNR n. 0082094 del 30.12.2013 (bando 364.188) e di tutti gli atti ad esso connessi e/o conseguenti, nonché di dare corso alla rinnovazione della procedura previa definizione ed attualizzazione delle competenze e dei requisiti di professionalità riconducibili alle figure dirigenziali che dovranno essere reclutate, in corrispondenza con il mutato scenario strategico;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere

#### **DISPONE**

1. l'annullamento d'ufficio in autotutela ex art. 21 *nonies*, comma 1, della Legge n. 241/1990 e la revoca ex art. 21-*quinquies*, primo comma, della Legge n. 241/1990, del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di Dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area Giuridico Amministrativa, indetto con D.P. prot. n. 82094, del 30.12.2013 (Bando n. 364.188) e di tutti gli atti ad esso connessi e/o conseguenti.

2. di riservarsi e far salva la rinnovazione della procedura finalizzata alla copertura delle posizioni dirigenziali disponibili, previa nuova ponderazione delle attuali priorità strategiche dell'Ente.
3. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul sito internet del CNR alla pagina [www.urp.cnr.it](http://www.urp.cnr.it) e sulla piattaforma selezioni-online, con avviso di avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; di esso ne verrà data altresì comunicazione individuale all'indirizzo PEC personale dei candidati presenti ad entrambe le prove scritte.

IL PRESIDENTE